

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 14 agosto 1991 n. 281, “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- vista la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37, “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14” ed in particolare l’art. 24, comma 4, che prevede che la gestione del canile ed il servizio di trasporto dei corpi di animali morti, possano essere affidati ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste sulla base di apposite convenzioni, da stipulare con la Regione, nelle quali devono essere previsti dei programmi di attività, concordati con i servizi veterinari dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;
- considerato che, ai sensi dell’art. 24, comma 4, della l.r. 37/2010, l’attività svolta nell’ambito delle convenzioni sopra citate può dar luogo soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la gestione del canile;
- tenuto conto dei principi generali stabiliti dall’articolo 1 della legge 281/1991, secondo i quali «lo Stato promuove la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente»;
- richiamata la circolare del Ministero della Sanità in data 14 maggio 2000, n. 5, di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, la quale prevede che le convenzioni per la gestione dei canili e dei gattili debbano essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 37/2010;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012;
- richiamato l’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;
- ritenuto pertanto, sulla base di tali considerazioni, che la gestione del canile e del gattile da parte dell’Amministrazione regionale non debba essere affidata tenuto conto solo dei minori costi, ma anche del benessere degli animali;
- richiamata la legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, “Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale”, la quale istituisce il registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
- considerato che l’iscrizione nel registro sopra richiamato è condizione necessaria per stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 8, della l.r. 16/2005;

- preso atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della l.r. 16/2005, le organizzazioni di volontariato non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica relative all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture;
- tenuto conto che la Regione deve pubblicizzare la volontà di stipulare la convenzione in oggetto con le modalità da essa definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del territorio di riferimento, iscritte nel registro regionale ed operanti nel settore di attività oggetto della convenzione stessa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3859 del 30 dicembre 2008, concernente "Approvazione, con decorrenza 1.1.2009, ai fini dell'attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, degli elementi essenziali delle convenzioni stipulate tra le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale e la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici" individua nel centro di servizio per il volontariato il soggetto che collaborerà attivamente con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici a pubblicizzare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, la volontà degli stessi di stipulare convenzioni con le modalità da essi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale del loro territorio di riferimento, iscritte nel registro ed operanti nel settore di attività oggetto della convenzione;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 8 giugno 2012, recante "Approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, ai sensi dell'art. 25, comma 8, e dell'art. 28, comma 2, della l.r. 37/2010";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1251 in data 15.6.2012, relativa all'affido all'Associazione AVAPA Onlus della gestione non sanitaria del canile e del gattile regionali di Saint-Christophe, del servizio di recupero e cattura degli animali e del servizio di smaltimento delle spoglie di animali morti, per il periodo di anni tre dal 1.7.2012 al 30.06.2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, recante "Approvazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti o al loro abbattimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 37/2010. Revoca della DGR n. 2969 in data 7 aprile 1995";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 963 in data 26.6.2015, relativa all'approvazione della proroga dell'affido all'Associazione AVAPA Onlus della gestione non sanitaria del canile e del gattile regionali di Saint-Christophe, del servizio di recupero e cattura degli animali e del servizio di smaltimento delle spoglie di animali morti, dal 1.7.2015 al 30.09.2015;
- richiamata la nota prot. n. 24431/ass del 15 luglio 2015, con la quale la Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali richiede al Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta (CSV) Onlus di comunicare a tutte le organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale ed operanti nel territorio della Regione Valle d'Aosta, la volontà della Regione di stipulare una convenzione, per la gestione del canile e gattile regionali, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e di invitare coloro che siano interessati, a fare pervenire la propria disponibilità entro il 31 luglio 2015;

- considerato che l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.V.A.P.A. Onlus con nota acquisita al prot. con n. 26308/ass del 31 luglio 2015, ha dichiarato la propria disponibilità a stipulare una nuova convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la gestione del canile e gattile regionali, per il triennio 1° ottobre 2015/30 settembre 2018;
- considerato che l'Associazione Pet Therapy VdA Onlus, in data 31 luglio 2015, ha trasmesso un messaggio via posta elettronica certificata (PEC), privo della scansione del documento d'identità del legale rappresentante e firmatario, e quindi non avente i requisiti necessari per l'acquisizione agli atti, con il quale conferma la propria disponibilità alla gestione del canile e gattile regionali per tre anni a decorrere dal 1° ottobre 2015;
- considerato che, in data 31 luglio 2015, l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha risposto via PEC all'Associazione Pet Therapy VdA Onlus invitandola a ritrasmettere la comunicazione di cui sopra, corredata dalla scansione del documento d'identità del legale rappresentante, legittimando l'ulteriore termine di martedì 4 agosto 2015, considerato l'inframezzo di due giorni non lavorativi;
- preso atto che entro la data del 4 agosto 2015, non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Associazione Pet Therapy VdA Onlus;
- considerato che nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni la Regione deve tenere conto prioritariamente dell'esperienza specifica maturata nell'attività oggetto della convenzione;
- preso atto che l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.V.A.P.A. Onlus risulta iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. 16/2005, Sezione volontariato – n. 30 - con provvedimento dirigenziale n. 484 del 5 febbraio 2008;
- considerato che l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.V.A.P.A. Onlus ha gestito il canile e il gattile regionale dal 1989 ad oggi, maturando in tal modo una notevole esperienza in questo ambito;
- tenuto conto che l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.V.A.P.A. Onlus risulta essere l'unica associazione/ente avente finalità di protezione degli animali iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla l.r. 16/2005;
- preso atto che in collaborazione con la struttura complessa di sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta è stato stimato per la gestione *sanitaria* del canile e gattile regionali rifugio un costo annuale così ripartito:
 - euro 5.000,00 per l'acquisto di farmaci per le profilassi nel canile e gattile regionali (CGR) rifugio;
 - euro 20.000,00 per la stipula da parte del gestore del canile e gattile regionali di apposita convenzione con una struttura veterinaria sita nella regione Valle d'Aosta per la gestione sanitaria del canile e gattile regionali (CGR) rifugio, comprensiva di prestazioni chirurgiche, diagnostiche e cure mediche, di pronto soccorso sugli animali del CGR e sugli animali incidentati, nonché gli interventi a supporto di telenarcosi per la cattura dei cani vaganti, in collaborazione col Corpo Forestale della Valle d'Aosta in ambito urbano e da parte del Corpo Forestale della Valle d'Aosta in ambito extraurbano, e la diagnosi, prognosi e possibile recupero del cane a seguito della

valutazione della classe di rischio potenziale con attribuzione al livello 3 del cane. Sono escluse le profilassi a carico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Tale convenzione dovrà essere sottoscritta previa indagine di mercato richiedendo almeno tre offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

per un totale di costo nel triennio di euro 75.000,00;

- considerato che, a seguito dell'incontro del 22/09/2015 con la direzione generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, la stessa si è impegnata a farsi carico delle spese relative alla gestione *sanitaria* del canile e gattile regionali rifugio;
- considerato, inoltre, che le spese concernenti le risorse umane, le attrezzature, il materiale e i farmaci per le attività a carico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta nel canile e gattile regionali sanitario saranno ugualmente a carico del bilancio della stessa Azienda USL della Valle d'Aosta;
- ritenuto di garantire per la gestione *non sanitaria* del canile e gattile regionali un importo omnicomprendente giornaliero da destinare all'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.V.A.P.A. Onlus a scalare nel triennio di gestione, in ragione del fatto che le nuove modalità organizzative necessitano di un periodo di messa a regime, sulla base di un coefficiente di spesa euro/numero residenti nella regione al 31 dicembre dell'anno precedente alla stipula della convenzione triennale, pari a euro 2,566 per il primo anno di gestione, a euro 2,527 per il secondo anno di gestione e pari a euro 2,489 per il terzo anno di gestione;
- preso atto che, poiché la popolazione residente nella Valle d'Aosta al 31/12/2014 risulta essere pari a 128.591, la spesa risulta così ripartita:
per il periodo dal 1/10/2015 al 30/9/2016 Euro 330.000,00;
per il periodo dal 1/10/2016 al 30/9/2017 Euro 325.000,00;
per il periodo dal 1/10/2017 al 30/9/2018 Euro 320.000,00;
- ritenuto di prevedere all'interno del finanziamento sopraccitato un fondo di euro 5.000,00 annui da destinare al personale dipendente della gestione del CGR, che a rotazione verrà utilizzato per la reperibilità, il recupero e il trasporto degli animali incidentati verso la struttura convenzionata per la gestione sanitaria del canile e gattile regionali (CGR) rifugio;
- ritenuto di provvedere al rimborso delle spese a favore dell'AVAPA onlus secondo le seguenti modalità:
 - 30% entro un mese dall'inizio di ciascun anno di gestione;
 - 30% entro il 31 gennaio di ogni anno di gestione;
 - 30% entro il 30 aprile di ogni anno di gestione;
 - saldo a seguito della presentazione della rendicontazione di ciascun anno di gestione;
- richiamata la nota prot. n. 31204 del 22/09/2015 della stessa Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.V.A.P.A., nella quale si dichiara disponibile ad accettare la proposta degli importi di finanziamento sopraccitati, nello spirito di dare continuità alla gestione iniziata sin dal 2008, perseguendo gli obiettivi prioritari di tutela del benessere animale e di diffusione del corretto rapporto essere umano-animale;
- ritenuto, pertanto, di affidare a detta associazione la gestione del canile e del gattile regionali, ubicati in comune di Saint-Christophe, Loc. Croix Noire, approvando nel

contempo la bozza di convenzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 37/2010;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015 ed in particolare il punto 6, lettera a);
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- precisato che la proposta della presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 71060003 "Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia -1.10.02.10";
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi della l.r. 37/2010 e della l.r. 16/2005, l'affidamento all'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – AVAPA onlus, con sede in Saint-Christophe, loc. Croix Noire, della gestione sanitaria e non sanitaria del canile e del gattile regionali, per il periodo di anni tre dall'1.10.2015 al 30.09.2018, per una spesa complessiva di euro 975.000,00 (novecentosettantacinquemila/00) IVA inclusa;
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di impegnare la spesa di Euro 751.000,00 (settecentocinquantunmila/00) IVA inclusa, sul capitolo 59730 "Spese per la gestione del canile e del gattile regionali e dell'anagrafe canina", Richiesta n. 16932 "Spese per la gestione del canile e del gattile regionali" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2015/2017 che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
 - quanto a Euro 99.000,00 (novantanovemila/00) per l'anno 2015;
 - quanto a Euro 328.500,00 (trecentoventottomilacinquecento/00) per l'anno 2016;
 - quanto a Euro 323.500,00 (trecentoventitremilacinquecento/00) per l'anno 2017;
- 4) di dare atto che per la somma di Euro 224.000,00 (duecentoventiquattromila/00) per l'anno 2018 sarà previsto apposito stanziamento per la copertura al rispettivo capitolo del futuro bilancio annuale;
- 5) di stabilire che il rimborso delle spese a favore dell'AVAPA onlus sia effettuato con le seguenti modalità:
 - 30% entro un mese dall'inizio di ciascun anno di gestione;
 - 30% entro il 31 gennaio di ogni anno di gestione;
 - 30% entro il 30 aprile di ogni anno di gestione;
 - saldo a seguito della presentazione della rendicontazione di ciascun anno di gestione;
- 6) di prendere atto che l'Azienda USL della Valle d'Aosta si è impegnata a farsi carico degli oneri relativi alla gestione *sanitaria* del canile e gattile regionali;

- 7) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 8) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al CELVA e all'Associazione AVAPA onlus.

§

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDO ALL’ASSOCIATION VALDÔTAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX - A.V.A.P.A. ONLUS DELLA GESTIONE DEL CANILE E DEL GATTILE REGIONALI DI SAINT-CHRISTOPHE, PER IL PERIODO DI ANNI TRE DALL’1.10.2015 AL 30.9.2018

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata “Regione”, C.F. 80002270074, in persona del dirigente della struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Dr. Mauro Ruffier, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del

E

l’Azienda USL della Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste, PI 00177330073, con sede in Aosta, via Guido Rey, n. 1, 11100 Aosta, di seguito denominata “Azienda USL”, rappresentata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, dr. Massimo Veglio, domiciliato per il presente atto in via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta;

E

l’Association valdôtaine pour la protection des animaux – AVAPA onlus, con sede in Saint Christophe, Loc. Croix Noire, di seguito denominata “AVAPA”, codice fiscale n. 91012890074, in persona della signora Laura VERDURA, in qualità di presidente dell’associazione,

PREMESSO

- che ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 – legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo - lo Stato promuove la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- che sulla base di tali considerazioni, che la concessione della gestione del canile e del gattile da parte dell’Amministrazione regionale non debba essere affidata a chi assicura i minori costi, ma piuttosto a chi garantisce anche il benessere degli animali, e che pertanto l’articolo 2, comma 11, e l’articolo 4, comma 1, della legge 281 debbano essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei gattili devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali, così come specificato nella circolare del Ministro della sanità in data 14 maggio 2000, n. 5;
- che la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37, (art. 24) prevede, tra l’altro che la gestione non sanitaria del canile ed il servizio di trasporto dei corpi di animali morti, può essere affidata ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste sulla base di apposite convenzioni, da stipulare con la Regione ed approvate dalla Giunta regionale;

- che con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ è stata affidata all'Association valdôtaine pour la protection des animaux – AVAPA, con sede in Saint - Christophe, Loc. Croix Noire, la gestione del canile e gattile regionali;

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 **(Oggetto della convenzione)**

1) La Regione affida all'AVAPA la gestione sanitaria e non sanitaria del canile e del gattile regionali, per tre anni a decorrere dal 1° ottobre 2015.

2) I servizi affidati riguardano:

a) conduzione interna del canile e del gattile regionali

- mantenimento, custodia nel rispetto della normativa vigente dei cani randagi nel canile sanitario e rifugio. Le spese di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e introitate dalla Regione che le trasferisce all'ente gestore;
- tenuta di adeguata gestione informatizzata, dalla quale risulti il numero di microchip, la data di ingresso (con foto del cane), la data e il tipo di eventuali vaccinazioni, la storia clinica del cane, le visite e le eventuali patologie e cure effettuate, l'eventuale data di uscita, il numero progressivo della scheda di affidamento e l'eventuale data del decesso;
- manutenzione ordinaria della struttura secondo la tempistica prevista con correlazione degli interventi a fatture di pagamento e bolle di consegna;
- acquisti di servizi e alimenti mediante indagine di mercato e secondo le modalità del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (-5%);
- svolgimento delle funzioni assegnate all'ufficio Ufficio diritti animali (UDA);
- definizione di un orario di apertura differenziato per tipologia di utenti: per i comuni e per il pubblico finalizzato alle adozioni, con obbligo di divulgazione dell'orario (sia con cartellonistica, che sul sito del canile, oltre che su quello regionale);
- prestazioni chirurgiche, diagnostiche e cure mediche degli animali d'affezione, attraverso una struttura veterinaria convenzionata;
- reperibilità, recupero e trasporto degli animali incidentati verso la struttura convenzionata per la gestione sanitaria del canile e gattile regionali (CGR) rifugio, attraverso l'utilizzo di un fondo vincolato;
- collaborazione con i comuni e l'Azienda USL della Valle d'Aosta al fine di risolvere le criticità che potrebbero insorgere nel primo anno di gestione a seguito della nuova ripartizione delle funzioni per la gestione della prevenzione del randagismo e protezione degli animali d'affezione sul territorio;

b) adozione animali d'affezione

- condivisione con la Regione e l'Azienda USL di una procedura standard per favorire le adozioni e delle modalità di accesso alla struttura;
- apertura al pubblico della struttura adeguata per favorire le adozioni;
- svolgimento di attività di promozione per l'adozione dei cani ricoverati nella struttura anche mediante inserimento di foto su siti web o adozioni a distanza;
- attivazione di una customer satisfaction rispetto all'accesso alla struttura e alle modalità di adozione degli animali;

- c) *cattura e custodia dei cani vaganti impegnativi*
 - cattura dei cani vaganti impegnativi per il successivo trasferimento presso il canile.
- d) *gestione delle spoglie di animali d'affezione*
 - gestione delle spoglie di animali d'affezione consegnate presso il canile.
- e) *reperibilità, recupero e trasporto di animali incidentati*
 - attività di reperibilità, recupero e trasporto degli animali incidentati verso la struttura convenzionata per la gestione sanitaria del canile e gattile regionali (CGR) rifugio.
- f) *presa in carico di animali d'affezione provenienti da particolari situazioni*
 - servizio di presa in carico, su richiesta di Enti e/o strutture pubbliche, di animali d'affezione in caso di particolari situazioni di varia tipologia. Tali animali possono essere adottati o dati in affidamento decorsi 6 mesi dall'entrata in canile o prima in caso di cessione volontaria;
- g) *comunicazione e campagne di sensibilizzazione*
 - fornire e rendere disponibili ai potenziali utenti tutte le informazioni relative alla struttura e alle attività svolte;
 - realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.
- h) *rendicontazione delle attività svolte*
 - fornire annualmente alla Regione documentazione dettagliata rispetto alle spese sostenute e alle attività svolte.

ARTICOLO 2

(Modalità, caratteristiche e requisiti del servizio)

- 1) La gestione dovrà essere svolta dall'AVAPA nel pieno rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali da affezione e di prevenzione del randagismo e in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione. A tal scopo l'AVAPA potrà designare un responsabile dei rapporti con la Regione.
- 2) L'AVAPA ha l'obbligo di:
 - a) sottoporsi a tutti i controlli sanitari e tecnici da parte della Regione e del competente servizio veterinario del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL in ordine alla conduzione del canile e del gattile regionali;
 - b) provvedere al pagamento di ogni canone o onere di fornitura di energia elettrica, acqua, gas ecc., compreso lo smaltimento dei rifiuti ed ogni altro onere non esplicitamente previsto a carico della Regione;
 - c) assicurare l'acquisto di tutto il materiale di consumo necessario per la corretta gestione del canile e del gattile e per la gestione dei servizi affidati;
 - d) tenere e conservare oltretutto rendere disponibili alla verifica della Regione o di altri organismi deputati al controllo, il registro di carico e scarico degli animali. Tale registrazione dovrà avvenire in modo elettronico e tener conto di tutte le movimentazioni in entrata ed in uscita (animali entrati, restituiti, adottati, deceduti, presenti al 31/12 di ogni anno ecc.) e delle modalità di quarantena sanitaria. Si richiede, a tal fine, la registrazione elettronica della movimentazione degli animali, onde conoscere in tempo reale la situazione del canile e del gattile regionali;
 - e) fornire annualmente alla Regione il bilancio di esercizio dell'AVAPA onlus.

3) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi alla *conduzione interna del canile e del gattile regionali*:

a) Organizzazione della struttura

La struttura deve essere organizzata come di seguito riportato e secondo le linee guida approvate con DGR 1731/2012:

- area servizi;
- reparto con box adibiti a canile-gattile sanitario;
- reparto cuccioli;
- box per cani impegnativi e pericolosi senza proprietario o con proprietario in caso di ricovero per osservazione a seguito di morsicatura, o sotto sequestro giudiziario o per giustificati motivi autorizzati da USL;
- reparto con box destinati ad ospitare cani pronti per l'affidamento;
- aree di sgambamento;
- locale per le visite cliniche e le profilassi;

Il gestore assicura la presenza di locali idonei per favorire incontri di educazione sanitaria sulle tematiche relative agli animali di affezione, rivolti alle scuole, ai proprietari di animali ed ai cittadini in genere; locali idonei ad accogliere l'utenza interessata, ad esempio, a formalizzare le pratiche dell'adesione, e la partecipazione delle associazioni di volontariato.

Reparto con box adibiti a canile-gattile sanitario in numero e localizzazione da concordare con USL

I box sono destinati ad ospitare un singolo soggetto, con dimensioni tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati. Si tratta di box chiusi tali da impedire il contatto con gli animali che non necessariamente devono essere dotati di una zona esterna. I pavimenti devono essere antisdrucciolo con spigoli ed angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con idonea pendenza per facilitare il deflusso dei reflui verso apposito sifone o canaline di scolo con griglie di copertura rimovibili. All'interno deve essere collocata una pedana estraibile in materiale lavabile e disinfettabile sollevata dal pavimento.

Utile la presenza del riscaldamento in alcuni box, talvolta risulta sufficiente la presenza di lampade a raggi infrarossi.

Reparto cuccioli

Considerato che si tratta di soggetti delicati che spesso hanno una situazione immunitaria compromessa, devono essere detenuti in box adeguatamente mantenuti dal punto di vista igienico-sanitario, nonché riscaldati.

Box per cani per cani impegnativi e pericolosi

E' auspicabile disporre di alcuni box, con particolari sistemi di sicurezza, ad esempio aperture azionabili dall'esterno, in modo da poter isolare il cane in una delle due zone e consentire all'operatore di svolgere le sue mansioni in assoluta sicurezza. Qualora venga attuato un reparto specializzato, devono essere previste aree e modalità operative (protocolli) formalizzate e concordate con il Servizio Veterinario, che consentano la gestione dei cani in condizioni di benessere e sicurezza degli operatori.

Reparto con box destinati ad ospitare cani pronti per l'affidamento

Si tratta di un'area affidata costituita da un numero di box compatibile con la struttura sanitaria esistente e tale da non creare condizioni di sovraffollamento, destinata ad ospitare cani di facile adottabilità senza che questi transitino direttamente alla struttura

rifugio dopo aver terminato il periodo dell'osservazione sanitaria. Deve essere intesa come una "vetrina" di cani che per le loro caratteristiche morfologiche, sanitarie e comportamentali.

Aree di sgambamento

Si tratta di aree indispensabili per consentire al cane la fisiologica attività motoria. Devono essere recintate con reti metalliche adeguate in termini di resistenza e di altezza. Previste zone di ombreggiatura e la dislocazione omogenea di punti di abbeveraggio. Devono essere adeguatamente mantenute e pulite.

Locale, avente i requisiti di idoneità igienico-sanitaria, per l'effettuazione delle visite cliniche e delle profilassi da parte del servizio veterinario dell'Azienda USL.

b) Manutenzione della struttura

Deve essere assicurata per tutto il periodo di durata della convenzione la necessaria manutenzione ordinaria delle attrezzature, fabbricati, piazzali e di qualunque altra struttura o impianto di pertinenza del canile e del gattile regionali secondo lo schema di cui all'allegato A della presente convenzione. Di tale manutenzione ordinaria deve essere garantita la tracciabilità degli interventi, attraverso l'indicazione specifica della manutenzione effettuata e del relativo documento fiscale o documento similare comprovante la stessa.

In ogni caso devono essere effettuati tutti i lavori necessari atti a garantire in qualunque situazione l'igienicità e la sicurezza degli animali e delle persone addette alla loro custodia.

Al fine di vigilare sulla corretta e regolare effettuazione di tali interventi, una commissione formata da un referente della struttura competente dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali e un referente della struttura competente dell'Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica effettuerà periodiche visite di controllo.

Orari della struttura

Il gestore deve garantire un'apertura al pubblico della struttura che dovrà essere differenziata in base alla tipologia di utente:

- apertura nei giorni feriali per almeno 5 ore nell'arco della giornata (es. 9-12, 15-17) esclusivamente per consegna animali vaganti o spoglie animali;
- apertura al pubblico finalizzata alle adozioni di due giorni a settimana, per almeno 8 ore al giorno, un giorno feriale e un giorno a scelta tra il sabato e la domenica con obbligo di divulgazione dell'orario (sia con cartellonistica, che sul sito del canile, oltre che su quello regionale).

Il gestore deve assicurare un servizio di accoglienza al pubblico per le visite e per le adozioni in fasce orarie prestabilite da comunicare alla Regione entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione.

c) Pulizia e disinfezione

- Deve essere garantita la pulizia e la disinfezione dei box interni ed esterni e dei piazzali con le frequenze e periodicità ritenute più opportune nel rispetto degli obiettivi di igiene, sanità pubblica e veterinaria e benessere animale.
- L'intera struttura deve essere disinfestata da mosche e roditori secondo gli stessi criteri di cui al punto precedente.
- Le lettiere del gattile devono essere rinnovate giornalmente.
- Gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere mantenuti efficienti e puliti.

d) Benessere degli animali

Nel periodo invernale, in presenza di temperature molto basse deve essere garantito il riscaldamento almeno dei cuccioli, dei soggetti più anziani e/o malati e a pelo raso.

e) Alimentazione animali

I pasti devono essere somministrati almeno una volta al giorno e devono consistere in razioni bilanciate. In caso di necessità dovranno essere concordati dei programmi alimentari specifici con il servizio di sanità animale dell'Azienda USL.

f) Gestione sanitaria

Il gestore dovrà affidare a una struttura veterinaria, tramite convenzione:

- le prestazioni chirurgiche, diagnostiche, le cure mediche degli animali d'affezione, previo eventuale coinvolgimento della commissione preposta di cui alla legge regionale 37/2010;
- il pronto soccorso sugli animali del CGR e sugli animali incidentati;
- la diagnosi, la prognosi e il possibile recupero del cane a seguito della valutazione della classe di rischio potenziale con attribuzione al livello 3 del cane;
- gli interventi a supporto di telenarcosi per la cattura dei cani vaganti, in collaborazione col Corpo Forestale Valdostano, sia in ambito urbano, sia ambito extraurbano.

Tale convenzione dovrà essere sottoscritta previa indagine di mercato richiedendo almeno tre offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consiste nella valutazione di una molteplicità di criteri, a ciascuno dei quali corrisponde un peso da indicarsi tassativamente nella lettera d'invito, in ossequio al principio della parità di trattamento tra i concorrenti.

g) Terapie

Il gestore deve garantire la somministrazione delle terapie necessarie agli animali in custodia presso il canile e gattile regionali.

Il Servizio Veterinario effettua una valutazione dell'appropriatezza delle cure autorizzandole o meno per il successivo trattamento da parte di una struttura veterinaria esterna in convenzione, con la possibilità di sottoporre il caso alla commissione di cui all'articolo 30 della legge regionale 37/2010, in caso di:

- grandi interventi definiti come tipologia di interventi che, malgrado il loro buon esito, non consentono il ripristino funzionale e delle normali condizioni di vita e benessere dell'animale, previa richiesta di consulenza al veterinario di cui alla convenzione per la gestione sanitaria del canile rifugio per una diagnosi e prognosi;
- patologia, che costituisce elemento di rischio epidemiologico per la struttura, previa richiesta di consulenza al veterinario di cui alla convenzione per la gestione sanitaria del canile rifugio per una diagnosi e prognosi.

In caso di parere negativo all'effettuazione delle prestazioni sottoposte a giudizio con l'utilizzo delle risorse relative al finanziamento pubblico, l'animale può essere sottoposto a quelle cure solo mediante finanziamenti di altra origine.

h) Gestione del personale

Per lo svolgimento dell'attività in oggetto il gestore dovrà avvalersi di personale in numero idoneo a garantire i servizi specificati ed in possesso della necessaria qualificazione per la corretta esecuzione di tutte le attività affidate.

L'AVAPA dovrà comunicare entro 15 giorni dalla data di stipula della convenzione il nominativo del soggetto individuato quale direttore responsabile della struttura per il periodo di durata della convenzione stessa.

Sono a carico del gestore:

- la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti all'organizzazione di volontariato;
- tutti gli oneri amministrativi, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- il rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela, igiene e sicurezza dei lavoratori. Entro 15 giorni dalla data di stipula della presente convenzione l'AVAPA dovrà comunicare alla Regione il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente;
- l'adozione, nell'espletamento dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio ivi comprese le misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori o di altro personale della Regione o dell'Azienda USL o di organi di vigilanza e di pubblica sicurezza;
- provvedere alla tenuta e conservazione di ogni documentazione e registrazione prevista dalle norme vigenti a carico del datore di lavoro o del titolare di attività.
- dare evidenza delle modalità di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR)

4) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi al servizio di adozione degli animali d'affezione:

a) Servizio di gestione degli affidamenti in adozione, degli smarrimenti e ritrovamenti di animali d'affezione

Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura o ad avvenuto completamento del protocollo sanitario nel canile sanitario, salvo diverse disposizioni di legge, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere resi adottabili.

Il gestore deve assicurare un servizio di accoglienza al pubblico per le visite e per le adozioni in fasce orarie prestabilite, di cui al punto c) del precedente comma 3, da comunicare alla Regione entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione.

b) Corso per proprietari dei cani adottati presso il canile

Ai proprietari dei cani adottati presso il canile deve essere garantita una lezione base svolta da un esperto cinofilo con comprovata esperienza e formazione autodichiarata su proprio curriculum nei seguenti ambiti:

| Conoscenze | Abilità |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche comportamentali del cane • Comunicazione interspecifica • Comunicazione intraspecifica • Fasi di sviluppo del cane | <ul style="list-style-type: none"> • Applicare tecniche di attrazione sociale • Applicare tecniche di comunicazione non verbale • Utilizzare tecniche di prevenzione dei disturbi comportamentali |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche morfofunzionali dell'animale • Microbiologia, immunologia e parassitologia • Nutrizione e alimentazione animale • Patologia generale veterinaria | <ul style="list-style-type: none"> • Applicare tecniche di primo soccorso • Applicare tecniche di somministrazione dei farmaci • Utilizzare tecniche di riconoscimento dei sintomi della zoonosi |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fasi di sviluppo del cane • Patologie del cucciolo • Razze canine | <ul style="list-style-type: none"> • Applicare tecniche di educazione del cucciolo • Applicare tecniche di prevenzione sanitaria veterinaria |
| <ul style="list-style-type: none"> • IAA - Pet Therapy • Clicker training • Discipline sportive cinofile • Tecniche di addestramento | <ul style="list-style-type: none"> • Applicare tecniche di addestramento • Applicare tecniche di clicker training • Applicare tecniche di socializzazione |

5) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi al servizio di cattura e custodia dei cani vaganti impegnativi:

nell'ambito del servizio di cattura e custodia dei cani vaganti impegnativi l'AVAPA dovrà assicurare, in particolare, la collaborazione coi comuni e il Corpo Forestale Valdostano per la cattura dei cani vaganti impegnativi con il loro successivo trasferimento presso il canile.

Il servizio prevede, inoltre, gli interventi a supporto di telenarcosi per la cattura di animali vaganti impegnativi, effettuati dalla struttura convenzionata per la gestione sanitaria del canile e gattile regionali (CGR) rifugio.

Le spese di cattura e custodia di cani padronali vaganti impegnativi, sia in ambito urbano, sia in ambito extra-urbano, sono a carico del proprietario e introitate dalla Regione, che le trasferisce all'ente gestore.

6) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi al servizio di reperibilità, recupero e trasporto di animali incidentati:

Il servizio consiste in attività di reperibilità, recupero e trasporto degli animali incidentati verso la struttura convenzionata per la gestione sanitaria del canile e gattile regionali (CGR) rifugio, attraverso l'utilizzo di un fondo destinato al personale dipendente della gestione del CGR.

Il servizio prevede, inoltre, il pronto soccorso sugli animali incidentati e le eventuali prestazioni chirurgiche, diagnostiche e cure mediche, attraverso la struttura convenzionata per la gestione sanitaria del canile e gattile regionali (CGR) rifugio.

7) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi al servizio di presa in carico di animali d'affezione provenienti da particolari situazioni di varia tipologia:

- collaborazione tra il gestore e l'Azienda USL, gli organi giudiziari e gli altri enti pubblici, segnatamente con i Comuni, nella risoluzione di problemi di malgoverno e/o maltrattamento di animali di affezione;
- assistenza a cani e gatti appartenenti a persone indigenti o comunque impossibilitate ad occuparsi dei propri animali su richiesta di enti pubblici e attestazione da parte degli assistenti sociali che certifichi lo stato di indigenza delle persone interessate; tali animali possono essere adottati o dati in affidamento decorsi 6 mesi dall'entrata in canile o prima in caso di cessione volontaria;
- informazioni elementari relative alla gestione, alla tutela e al benessere degli animali d'affezione ai cittadini e/o enti che lo richiedono.

8) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi al servizio di gestione delle spoglie di animali d'affezione:

La gestione delle spoglie di animali d'affezione consegnate presso il canile prevede che il gestore provveda allo smaltimento, secondo le normative vigenti, delle spoglie degli animali d'affezione consegnati presso il canile, previo controllo visivo dello stato della carcassa di quelli di proprietà onde verificare la presenza di episodi di maltrattamento.

Deve essere assicurato un servizio di accoglienza al pubblico per la consegna dei cadaveri degli animali d'affezione da smaltire, in fasce orarie prestabilite, di cui al punto c) del precedente comma 3, da comunicare alla Regione entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Le tariffe da corrispondere al gestore del CGR da parte dei privati proprietari a copertura delle spese di smaltimento e energia elettrica sono:

- smaltimento carcassa, cani media e grossa taglia: 25,00 euro,
- smaltimento carcassa, cani piccola taglia, gatti e altri animali d'affezione di piccola taglia: 18,00 euro.

9) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi alla comunicazione e campagne di sensibilizzazione:

- creazione e aggiornamento di un sito web della struttura rivolto a fornire indicazioni ai cittadini su adozioni, orari di accesso alla struttura, trasparenza amministrativa, ecc.,
- organizzazione di un percorso formativo e informativo nel triennio rivolto al mondo scolastico in tutte le scuole secondarie di primo grado valdostane;
- promozione nel triennio di una campagna di sensibilizzazione per la lotta al randagismo e all'abbandono degli animali d'affezione, su scala regionale e tramite i principali mezzi di stampa;
- pubblicazione di un report annuale sulle adozioni e attività svolte.

10) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi alla rendicontazione delle attività:

Il gestore del canile è tenuto annualmente a rendicontare alla Regione le attività svolte, allegando le copie della documentazione comprovante tale attività ivi compresa la documentazione fiscale debitamente quietanziata, per consentire un corretto monitoraggio da parte della Regione e dell'Azienda USL, con distinzione tra attività le cui spese sono soggette a rimborso e attività finanziate con fondi propri.

Tale rendicontazione dovrà riguardare obbligatoriamente i seguenti ambiti:

- Acquisto cibo per cani e gatti
- Costo del personale, compresi tutti gli oneri da esso derivante (contributi sociali, componenti non retributivi del lavoro, trattamento di fine rapporto (TFR), ecc.)
- Spese farmaceutiche,
- Manutenzioni ordinarie,
- Servizi vari,

- Materiale vario di consumo (cancelleria, materiali di pulizia, ecc.),
- Carburanti,
- Riscaldamento,
- Tributi locali ed utenze comunali, afferenti la gestione del canile (TARSU, acquedotto, ecc.),
- Energia elettrica,
- Spese telefoniche,
- Attrezzature varie,
- Smaltimento carcasse animali: rimborso della quota non coperta dalle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe ai privati proprietari, di cui al punto 8 dell'articolo 2 delle convenzione,
- Assicurazioni;

ARTICOLO 3 (Compiti dell'Azienda USL)

- 1) L'Azienda USL effettua l'attività di vigilanza ed ogni atto necessario per la prevenzione delle zoonosi, la profilassi delle malattie infettive e parassitarie ed il mantenimento del benessere degli animali custoditi nella struttura del canile e gattile regionali (CGR).
- 2) Effettua la gestione del CGR-Sanitario, definito come luogo di ricovero di soggetti (cani o gatti) recuperati privi di identificazione (microchip) e proprietario, sui quali si svolge un'attività sanitaria di utilità pubblica. In tale ambito:
 - o le prestazioni chirurgiche e quelle sanitarie strettamente non effettuabili presso il CGR vengono eseguite presso la struttura ambulatoriale con annessa sala chirurgica della struttura Sanità Animale (SC SA), sita presso la sede del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, su soggetti che entrano nel CGR e che risultano privi di identificazione (microchip) e di proprietario; il trasporto (andata e ritorno) degli animali è a carico del gestore del CGR ed effettuata con mezzi aventi i requisiti ed immatricolati ai sensi del DM 9 ottobre 2012, n. 217 (trasporto e soccorso di animali in stato di necessità);
 - o gli animali ricoverati presso il CGR, per il tempo necessario all'espletamento delle attività del canile-gattile sanitario, devono essere ospitati in appositi box adibiti a tali esigenze;
 - o effettua la valutazione della classe di rischio potenziale su cani definiti impegnativi/morsicatori senza proprietario e con proprietario solo in caso di ricovero per osservazione a seguito di morsicatura:
 - senza proprietario: valutazione da parte dell'Azienda e in caso di attribuzione al livello 3 del cane, viene richiesto la consulenza del veterinario di cui alla convenzione per la gestione sanitaria del canile rifugio, il quale veterinario in assenza di preparazione specifica richiede la consulenza di un comportamentalista, per una diagnosi, prognosi e possibile recupero del cane e in seguito il caso viene sottoposto eventualmente a giudizio della commissione di cui all'articolo 30 della legge regionale 37/2010, che decide per la soppressione del cane o per una terapia comportamentale;
 - con proprietario: valutazione da parte dell'Azienda e attribuzione del livello di rischio di cui alla DGR 1731/2012 con adozione dei provvedimenti commisurati al livello di rischio. Il cane permane in CGR per il tempo necessario a completare l'osservazione e la valutazione da parte dell'Azienda e poi viene reso al proprietario che, in caso di attribuzione al cane del livello 3 di rischio, decide per l'eutanasia del cane o si accorda con una struttura esterna idonea ad effettuare una terapia comportamentale;

- il costo della permanenza di un animale presso questi spazi sono a carico del proprietario e introitate dalla Regione che le trasferisce all'ente gestore in caso di ricoveri con animali di proprietà (es: ricovero per osservazione in caso di morsicatura, valutazione della classe di rischio potenziale relativo al cane in osservazione e adozione di provvedimenti commisurati ai 3 livelli di rischio di cui alla DGR 1731/2012, ecc.);
- i flussi di attività garantiti risultano essere i seguenti:
 - prima visita in ambulatorio, per quelle prestazioni strettamente non effettuabili presso il CGR, con controllo dell'identificazione del soggetto, apposizione del microchip qualora ne risulti privo, visita clinica generale con radiografia, (se necessaria e a supporto dell'identificazione), sverminazione e apertura della scheda sanitaria;
 - prenotazione intervento chirurgico di sterilizzazione;
 - intervento di sterilizzazione programmata presso la sala chirurgica dell'ambulatorio;
 - seconda visita in ambulatorio per asportazione punti di sutura, unita se necessari ad interventi di sverminazione, vaccinazione, screening diagnostici (con esami eseguiti dall'IZS) e chiusura scheda sanitaria.

A completamento del protocollo sanitario e comunque entro i 60 dal ricovero nel canile sanitario, se non ancora intervenuta la restituzione al legittimo proprietario o l'affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/2010 il cane/gatto è trasferito presso il CGR-rifugio.

Presso il CGR-rifugio sono garantite dall'Azienda USL sui soggetti presenti le prestazioni di profilassi sanitaria (richiami vaccinali, interventi di controllo sulle endoparassitosi, esami diagnostici su malattie di interesse epidemiologico e/o denunciabili) e la soppressione con metodi eutanasici dei soggetti gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di comprovata pericolosità; la SC SA, sulla base dei carichi di lavoro, può concordare con il CGR eventuali consulti (esami radiografici, interventi chirurgici, visite, ecc.)

Il Servizio Veterinario effettua una valutazione dell'appropriatezza delle cure autorizzandole o meno per il successivo trattamento da parte di una struttura veterinaria esterna in convenzione, con la possibilità di sottoporre il caso alla commissione di cui all'articolo 30 della legge regionale 37/2010, in caso di:

- grandi interventi definiti come tipologia di interventi che, malgrado il loro buon esito, non consentono il ripristino funzionale e delle normali condizioni di vita e benessere dell'animale, previa richiesta di consulenza al veterinario di cui alla convenzione per la gestione sanitaria del canile rifugio per una diagnosi e prognosi;
- patologia, che costituisce elemento di rischio epidemiologico per la struttura, previa richiesta di consulenza al veterinario di cui alla convenzione per la gestione sanitaria del canile rifugio per una diagnosi e prognosi.

In caso di parere negativo all'effettuazione delle prestazioni sottoposte a giudizio con l'utilizzo delle risorse relative al finanziamento pubblico, l'animale può essere sottoposto a quelle cure solo mediante finanziamenti di altra origine.

- 3) L'Azienda USL, entro il 31 ottobre dell'anno successivo alla gestione relativa all'anno precedente, rendiconta l'attività effettuata alla struttura competente dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali. Tale rendicontazione dovrà anche riguardare i farmaci utilizzati e la relativa spesa.

ARTICOLO 4 (Oneri della Regione)

- 1) La Regione si impegna a consegnare all'AVAPA in uso le strutture, gli impianti e le attrezzature costituenti il canile ed il gattile regionali, ubicati in Saint - Christophe, loc. Croix Noire. La consistenza e l'elenco degli impianti e delle attrezzature, nonché i numeri di identificazione sono quelli riportati nel verbale di consegna (Allegato B della presente convenzione) che dovranno essere sottoscritti dalle parti entro 15 giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione.
- 2) La Regione si impegna a consegnare le strutture, gli impianti e le attrezzature suindicati a norma di legge, agibili e/o funzionanti o nello stato di fatto. E' facoltà dell'AVAPA segnalare in sede di consegna le eventuali anomalie o difetti alle strutture e/o alle attrezzature. La sottoscrizione del verbale di consegna in mancanza di tali segnalazioni comporterà per l'AVAPA la contestuale piena accettazione degli immobili e delle attrezzature nella consistenza e nello stato di fatto rilevati in tale sede.
- 3) La Regione si impegna, tramite la struttura competente dell'Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica, ad attivare un piano di manutenzioni straordinarie, finalizzato a completare la messa a norma dell'impianto elettrico attraverso il piano operativo dei lavori pubblici del 2016 e a valutare altri interventi di messa a norma che si rendano necessari a seguito di eventi straordinari. Al fine di tali interventi l'ente gestore del CGR deve garantire e dimostrare la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria sull'oggetto dell'intervento.
- 4) Alla scadenza della convenzione l'AVAPA avrà l'obbligo di riconsegnare alla Regione gli immobili e le attrezzature in buone condizioni, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
- 5) L'AVAPA non potrà, in ogni caso, apportare modifiche alle strutture ed agli impianti senza autorizzazione formale della Regione e comunque tali modifiche potranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 5 (Garanzie e assicurazioni)

- 1) L'AVAPA dovrà costituire, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, una cauzione, sotto forma di garanzia finanziaria bancaria o assicurativa, a favore della Regione a causa del mancato o inesatto adempimento di quanto stabilito dalla convenzione stessa. La mancata presentazione entro tale termine della garanzia comporterà la revoca dell'incarico.
- 2) Tale cauzione dovrà essere uguale al 5% dell'importo presunto del servizio per tutta la durata della convenzione stabilito forfettariamente a questo scopo in euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00), e non potrà avere termine prima del completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.
- 3) L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
 - a) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, I, C.C.;

- b) di obbligarsi a versare direttamente alla Regione, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dalla medesima;
 - c) di considerare valida la garanzia fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza della presente convenzione.
- 4) L'AVAPA è tenuta a reintegrare la cauzione nel caso in cui la Regione abbia dovuto valersi, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto.
- 5) L'AVAPA risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità la Regione, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati dai propri dipendenti e volontari nello svolgimento delle attività, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Regione.
- 6) L'AVAPA dovrà presentare una polizza di assicurazione riferita alla responsabilità civile allo scopo di mantenere indenne la medesima e i suoi dipendenti, nello svolgimento delle attività, di quanto sono tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale. L'assicurazione vale, anche, per la responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso di persone delle quali l'AVAPA deve rispondere. La garanzia è prestata in nome e per conto della Regione per la responsabilità civile derivata dalla proprietà dei fabbricati degli impianti (rischio locativo). Oltre a ciò, detta polizza deve mantenere indenne l'AVAPA per i danni subiti negli ambienti di lavoro da consulenti e professionisti, da fornitori e clienti. Oltre al resto, deve mantenere indenne l'associazione quale civilmente responsabile per gli infortuni di lavoro sofferti da prestatori di lavoro dipendenti, per il risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del DPR n. 1124/65 cagionati ai dipendenti da morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (danno biologico). I massimali per sinistro e per anno devono ammontare ad almeno euro 600.000,00 (seicentomila) sia per le persone sia per le cose.

ARTICOLO 6 **(Sorveglianza sull'espletamento dei servizi affidati)**

- 1) Alla Regione è data facoltà di vigilare, in ogni momento e senza preavviso, anche mediante sopralluoghi, sul buon andamento dei servizi affidati con la presente convenzione.
- 2) A tale scopo la Regione potrà costituire un'apposita commissione o indicare un proprio funzionario. L'AVAPA è tenuta a presentare con il rendiconto una relazione descrittiva inerente i servizi prestati, i lavori di manutenzione svolti, allegando a tal fine idonea documentazione e giustificativi utili a stabilire il raggiungimento dei risultati minimi attesi alla gestione, nonché il soddisfacimento degli oneri a proprio carico individuati nella presente convenzione.

ARTICOLO 7 **(Tracciabilità finanziaria)**

- 1) L'AVAPA deve rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

- 2) Ai sensi dell'art. 3 della legge citata, l'AVAPA deve utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui deve fornire alla Regione le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto.
- 3) L'AVAPA dovrà, inoltre, comunicare alla Regione ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
- 4) Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, la convenzione sarà risolta di diritto, qualora le transazioni, inerenti e derivanti dalla stessa, siano eseguite senza avvalersi degli Istituti bancari o della Società Poste Italiane spa.

ARTICOLO 8 (Durata della convenzione)

- 1) I servizi specificati nella presente convenzione sono affidati all'AVAPA per il periodo di tre anni dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2018, eventualmente rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni, previa intesa tra le parti, a condizioni economiche ritenute congrue dalla struttura regionale competente, comprendenti il rimborso delle spese sostenute.
- 2) In caso di eventuale mancato rinnovo, la Regione potrà comunque chiedere all'AVAPA, almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, il proseguimento della gestione delle attività per il tempo necessario alla ricerca di un nuovo gestore. E' obbligo dell'AVAPA assicurare la gestione durante tale periodo alle condizioni ed ai prezzi stabiliti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 9 (Spesa complessiva e rimborso spese)

- 1) La spesa complessiva omnicomprensiva per il triennio 1/10/2015 – 30/09/2018, da destinare all'AVAPA, risulta così ripartita:
per il periodo dal 1/10/2015 al 30/9/2016 Euro 330.000,00,
per il periodo dal 1/10/2016 al 30/9/2017 Euro 325.000,00,
per il periodo dal 1/10/2017 al 30/9/2018 Euro 320.000,00;
- 2) Alla liquidazione della somma dovuta a titolo di rimborso spese si provvederà con le seguenti modalità:
 - 30% entro un mese dall'inizio di ciascun anno di gestione;
 - 30% entro il 31 gennaio di ogni anno di gestione;
 - 30% entro il 30 aprile di ogni anno di gestione;
 - saldo a seguito della presentazione della rendicontazione di ciascun anno di gestione;
- 3) Gli oneri derivanti dalla gestione *sanitaria* del canile e gattile regionali saranno a carico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

ARTICOLO 10 (Risoluzione del contratto)

- 1) La Regione ha il diritto di risolvere la convenzione:
 - a) in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;

- b) in caso di gravi mancanze, in relazione alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 37/2010, nonché alla normativa vigente in materia di corretto trattamento degli animali.
- c) ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, qualora le transazioni, inerenti e derivanti dalla stessa, siano eseguite senza avvalersi degli Istituti bancari o della Società Poste Italiane spa

ARTICOLO 11
(Recesso, penali e risoluzione)

- 1) La Regione ha la facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile. In tal caso l'AVAPA avrà diritto al compenso per le prestazioni rese e ad un indennizzo del 10% sull'importo di quelle ancora da svolgere.
- 2) La Regione si riserva la facoltà di applicare, ove siano stati fissati e concordati i termini di consegna del lavoro, una penale dell'uno per mille (1‰) dell'importo netto del corrispettivo pattuito per ogni giorno di ritardo e con il limite massimo del dieci per cento (10%) di tale corrispettivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2237 del codice civile in materia di recesso da applicarsi anche qualora il ritardo nella fornitura delle prestazioni ecceda di oltre il cinquanta per cento (50%) il termine pattuito.
- 3) L'applicazione della penale lascia impregiudicate eventuali ulteriori azioni per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo della fornitura delle prestazioni secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 12
(Spese di registrazione)

- 1) Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'incaricato.
- 2) Trattandosi di scrittura privata non autenticata, la convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

ARTICOLO 13
(Foro competente)

- 1) Per ogni controversia relativa all'esecuzione della presente convenzione che dovesse sorgere tra le parti, sarà competente in via esclusiva il foro di Aosta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta, li

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta:

Il Dirigente della struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali.

Dr. Mauro RUFFIER

Per l'Azienda USL della Valle d'Aosta

Il Direttore Generale

Dr. Massimo VEGLIO

Per l'AVAPA:

Il Presidente Sig.ra Laura VERDURA

Allegato A della Convenzione

INTERVALLI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA: IMPIANTI (si rimanda, per i dettagli, ai piani di manutenzione specifici)

Edificio:
Canile Regionale
Loc. Grand Chemin
Saint-Christophe AO

| N. | OPERE | TIPO VERIFICA | CADENZA CONSIGLIATA | TIPO IMPRESA O MANODOPERA | DATA | FIRMA |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|------|-------|
| 1 | Impianto termico | Pulizia bruciatore, filtro, controllo sicurezze termostato, bruciatore, tubazioni, analisi combustione | Ogni 6 mesi | Specializzata | | |
| 2 | Impianto elettrico: singoli elementi | Verifica funzionalità e sostituzione singoli elementi | Ogni 6 mesi | Specializzata | | |
| 3 | Impianto illuminazione interna ordinaria | Esame a vista, prova funzionamento sostituzione elementi | Ogni 6 mesi | Gestore canile | | |
| 4 | Impianto illuminazione esterna: corpi illuminanti e circuiti | Esame a vista, prova funzionamento, sostituzione elementi | Ogni 6 mesi | Gestore canile | | |
| 5 | Impianto illuminazione emergenza | Esame a vista, prova funzionamento sostituzione elementi | Ogni 6 mesi | Specializzata | | |
| 6 | Impianto forza motrice normale e privilegiata | Verifica impianto e funzionalità | Ogni anno | Specializzata | | |
| 7 | Impianti: telefonici | Verifica funzionalità | Ogni 6 mesi | Specializzata | | |
| 8 | Impianto termico: vasi di espansione, organi di sicurezza e protezione, pompe e circolatori, apparecchiature di regolazione automatica organi di intercettazione e regolazione dell'acqua corpi scaldanti | Verifica funzionamento pulizia | Ogni anno | Specializzata | | |
| 9 | Impianto illuminazione esterna: sostegni | Esame a vista verniciatura | Ogni 2 anni | Gestore canile | | |
| 10 | Impianto idrico-sanitario: filtri a cestello, organi intercettazione e ritegno, coibentazioni, manovrabilità rubinetteria | Controllo funzionamento | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 11 | Impianto elettrico: impianto di terra | Misura della resistenza di terra | Ogni due anni | Specializzata | | |
| 12 | pompa di estrazione acqua dal pozzo | Manutenzione | Ogni 6 mesi | Specializzata | | |

INTERVALLI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA: OPERE EDILI

Edificio:
 Canile Regionale
 Loc. Grand Chemin
 Saint-Christophe AO

| N. | OPERE | TIPO VERIFICA | CADENZA CONSIGLIATA | TIPO IMPRESA O MANODOPERA | DATA | FIRMA |
|----|--|---|---|---------------------------|------|-------|
| 1 | Opere fognarie: | Spurgo pozzetti | Ogni anno | Specializzata | | |
| 2 | Pozzetti fognari | Pulizia con acqua in pressione | Ogni due mesi | Gestore canile | | |
| 3 | Manto di copertura: | Controllo a vista e sostituzione di parti ammalorate | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 4 | Lattoneria: | Pulizia grondaie e pozzetti | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 5 | Pareti interne: (intonaco e rivestimenti) e dei singoli elementi (zoccolatura, riquadrature, ecc.) | Controllo a vista e sostituzione di parti ammalorate | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 6 | Infissi interni: | Pulizia e verifica guarnizioni ingrassaggio e regolazione ferramenta | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 7 | Manufatti in ferro, legno: (ringhiere, griglie, inferriate) | Pulizia e ritocchi verniciatura sui manufatti | Piano che a rotazione nei tre anni li preveda tutti | Gestore canile | | |
| 8 | Infissi esterni: | Pulizia sgocciolatoio, verifica guarnizioni, ingrassaggio, regolazione ferramenta | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 9 | Pareti divisorie prefabbr.: | Regolazione ferramenta | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 10 | Camini e canne fumarie: | pulizia | Ogni anno | Specializzata | | |
| 11 | Pavimenti in ceramica: | Pulitura con prodotti ceranti e sostituzione di parti ammalorate | Ogni anno | Specializzata | | |

Allegato B della Convenzione

ELENCO IMPIANTI

Edificio:
Canile Regionale - Loc. Grand Chemin
Saint-Christophe AO

| N. | OPERE | SITUAZIONE DI FATTO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO | DATA | FIRMA |
|----|---|--|------|-------|
| 1 | Impianto termico | | | |
| 2 | Impianto elettrico: singoli elementi | | | |
| 3 | Impianto illuminazione interna ordinaria | | | |
| 4 | Impianto illuminazione esterna: corpi illuminanti e circuiti | | | |
| 5 | Impianto illuminazione emergenza | | | |
| 6 | Impianto forza motrice normale e privilegiata | | | |
| 7 | Impianti: telefonici | | | |
| 8 | Impianto termico: vasi di espansione, organi di sicurezza e protezione, pompe e circolatori, apparecchiature di regolazione automatica organi di intercettazione e regolazione dell'acqua corpi scaldanti | | | |
| 9 | Impianto illuminazione esterna: sostegni | | | |
| 10 | Impianto idrico-sanitario: filtri a cestello, organi intercettazione e ritegno, coibentazioni, manovrabilità rubinetteria | | | |
| 11 | Impianto elettrico: impianto di terra | | | |
| 12 | Pompe di estrazione acqua dal pozzo | | | |

ELENCO OPERE EDILI

Edificio:
 Canile Regionale
 Loc. Grand Chemin
 Saint-Christophe AO

| N. | OPERE | SITUAZIONE DI FATTO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO | DATA | FIRMA |
|----|--|---|------|-------|
| 1 | Opere fognarie: | | | |
| 2 | Manto di copertura: | | | |
| 3 | Lattoneria: | | | |
| 4 | Pareti interne: (intonaco e rivestimenti) e dei singoli elementi (zoccolatura, riquadrature, ecc.) | | | |
| 5 | Infissi interni: | | | |
| 6 | Manufatti in ferro, legno: (ringhiere, griglie, inferriate) | | | |
| 7 | Infissi esterni: | | | |
| 8 | Pareti divisorie prefabbr.: | | | |
| 9 | Camini e canne fumarie: | | | |
| 10 | Pavimenti in ceramica: | | | |